



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Decreto n. 4 del 25 marzo 2026

Oggetto: Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per il triennio 2026–2028

VISTO l'art. 4-bis del decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, dalla legge 31 dicembre 2025, n. 199 e dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024, con il quale il Dott. Marco Doglio è stato nominato Commissario Straordinario al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari;

VISTO il Programma dettagliato degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie e per la riqualificazione e ristrutturazione di quelle esistenti, redatto dal Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024, e approvato con D.P.C.M. del 9 luglio 2025;

VISTA la determina commissariale n. 6 dell'11 luglio 2025, adottata d'intesa con il Ministro della Giustizia, disciplinante il “*Funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ai sensi dell'art. 4-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA le legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente *“Disposizione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65”*;

VISTO il D.P.C.M. del 13 dicembre 2024 recante il *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, che integra e specifica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al succitato D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 179 del 18 giugno 2025, il Commissario straordinario, in considerazione delle peculiarità delle figure commissariali, ha trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPC), al fine di

acquisire un parere preventivo in merito alla conformità della stessa alla disciplina di settore, per quanto applicabile;

VISTO il parere formulato da ANAC, acquisito agli atti con prot. n. 400 del 24 settembre 2025,

DISPONE

Art. 1

Le premesse parte integrale e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

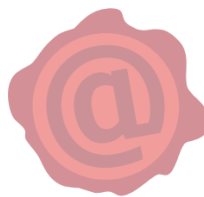
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2026–2028 è approvato come da allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente all'allegato piano, è pubblicato sul sito *Web* istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza secondo le vigenti disposizioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Marco Doglio



MARCO DOGLIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
25.03.2026
10:55:34
GMT+01:00



Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2026-2028

**Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza –
Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria**

Triennio 2026-2028

Sommario

Premessa	3
1. Il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria	4
2. La struttura organizzativa	6
3. Il processo di elaborazione del PTPCT: ruoli e responsabilità	9
4. Il processo di gestione del rischio	9
4.1 Analisi del contesto	13
4.1.1. Analisi del contesto esterno	13
4.1.1. Analisi del contesto interno	15
4.2 Valutazione del rischio	15
4.3 Trattamento del rischio	17
5. Le misure di carattere generale	17
5.1 Misure di disciplina del conflitto d’interesse, inconferibilità/incompatibilità di incarichi.....	17
5.2 Patti d’integrità.....	19
5.3 Principi di comportamento	23
5.4 Incarichi d’ufficio e attività ed incarichi extra-istituzionali	24
5.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	24
5.6 Whistleblowing.....	25
6. Misure specifiche	25
6.1 Misure in materia di deroga alla disciplina dei contratti pubblici	26
7. Trasparenza	27
8. Accesso	28

Premessa

La disciplina vigente prevede che le Pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che si costituisce delle sezioni Valore pubblico, Performance e Anticorruzione; Organizzazione e Capitale umano e Monitoraggio. La sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, parte della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, è predisposta, a norma dell’art. 6, d.l. 80/2021, in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

L’ANAC, in considerazione della peculiarità presentate dai Commissari straordinari, si è più volte pronunciata sull’applicabilità a dette figure della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (in particolare, l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013; cfr. aggiornamento 2017 al PNA, PNA 2022 – sebbene con specifico riferimento ai Commissari nominati *ex art. 4*, dl. n. 32/2019 e, più nello specifico, delibera n. 84/2025).

In tali approfondimenti l’Autorità ha chiarito che, nella misura in cui i Commissari straordinari esercitano funzioni e poteri di natura pubblicistica, agli stessi risulta applicabile la normativa sopracitata e ciò anche in considerazione del fatto che i Commissari possono operare in deroga alla normativa di settore – gestendo fondi pubblici – con correlato rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione (c.d. *maladministration*).

Più in particolare, nel PNA 2022, l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito che, sebbene dalla riconducibilità dei Commissari straordinari alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 dovrebbe discendere l’adozione da parte degli stessi del PIAO, in considerazione dell’assenza di una specifica esigenza di adottare un documento di programmazione integrata (in quanto non applicabili ai Commissari le discipline sui Piani che confluiscono nel PIAO), nonché della specificità dei poteri da questi esercitati e della tempistica loro imposta per l’adempimento dei singoli mandati commissariali, in una logica di semplificazione degli adempimenti, gli stessi sono tenuti all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ma non del PIAO.

Conseguentemente, è stato redatto il presente piano che, come normativamente previsto, ha carattere triennale, sebbene il mandato commissariale, come disposto dall'art. 4 bis, d.l. n. 92/2024, abbia scadenza al 31.12.2027.

1. Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

L'art. 4 *bis* del d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito con l. n.112 del 7 agosto 2024 e successivamente modificato con d.l. n. 178 del 29 novembre 2024, convertito con modificazioni con l. 23 gennaio 2025, n. 4, nonché con l. 30 dicembre 2025, n. 199 e con d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, ha previsto la nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Il Commissario straordinario - il cui mandato ha scadenza il 31.12.2027 - è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai fini dell'espletamento del proprio mandato, il Commissario straordinario è tenuto a stilare un programma degli interventi che ritiene necessari, da redigere entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti e da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale programma può contenere sia interventi di nuova realizzazione, che interventi che incidono su strutture già esistenti o, comunque, già programmati ed anche eventualmente già avviati. Possono, inoltre, confluirci interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). A seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art. 4 bis dalla legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025), sono inclusi nel programma commissariale anche sette interventi in precedenza di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Commissario straordinario - che può avvalersi, altresì, di stazioni appaltanti qualificate ai sensi del Codice dei contratti pubblici nonché del supporto di società partecipate dallo

Stato e della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione - può compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture e delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. Più nel dettaglio, il comma 3 dell'art. 4 *bis* dispone che il Commissario straordinario provvede all'attuazione del programma, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, mediante:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
- d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, ove questo non pregiudichi la celerità degli interventi medesimi.

In merito ai poteri derogatori, tipici delle figure commissariali straordinarie, il Commissario dispone dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, potendo altresì operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (art. 4 bis, c. 5). Più in particolare, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, mentre, per quanto concerne la localizzazione delle nuove infrastrutture nonché il connesso regime espropriativo e relativo alle occupazioni di urgenza, trova applicazione l'art. 17 *ter*, d.l. n. 195/2009. Previsioni di carattere derogatorio sono disposte, al comma 4, anche in

materia ambientale, essendo prevista la dimidiazione dei termini dei relativi procedimenti autorizzatori, mentre, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, che si compie decorso il termine di 60 giorni previsto per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta. In ogni caso, sia per i procedimenti in materia ambientale che di tutela di beni culturali e paesaggistici, laddove le autorità competenti richiedano chiarimenti o elementi integrativi, opera la sospensione del termine fino al ricevimento di quanto richiesto. Un'ulteriore ipotesi di sospensione è prevista in caso si rendano necessari accertamenti di natura tecnica: in tal caso, l'autorità competente è tenuta a darne preventiva comunicazione al Commissario straordinario e i termini sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti ma, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali il procedimento autorizzatorio prosegue.

Infine, con riguardo ai profili di natura finanziaria, l'art. 4 *bis* autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento ai precitati sette interventi, ivi comprese le risorse di cui al d.l. 6 maggio 2021, n. 59, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel programma.

2. La struttura organizzativa

Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, il comma 7 dell'art 4 *bis* del d.l. n.92/2024 prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, venga costituita una Struttura di supporto, direttamente dipendente da quest'ultimo e il cui funzionamento è dal medesimo

disciplinato con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della Giustizia. Tale Struttura è stata istituita con il già citato d.P.C.M. del 19 settembre 2024.

Il funzionamento della predetta Struttura, composta da un massimo di cinque esperti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è strettamente correlato a quello dell'Organo commissariale; il citato comma 7 prevede infatti che la Struttura cessi le proprie attività alla data di scadenza dell'incarico del Commissario, attualmente fissata, ai sensi del novellato comma 6, al 31 dicembre 2026.

Il comma 7 prevede, infine, che il Commissario straordinario possa integrare la composizione della Struttura avvalendosi, per l'espletamento di compiti amministrativi, di personale in posizione di distacco o temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate, con oneri finanziari a carico delle amministrazioni, enti e/o società di provenienza. Con il d.l. n. 19/2026, il contingente massimo di personale della Struttura commissariale è stato elevato da cinque a dieci unità. Il medesimo decreto ha inoltre previsto, per il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di supporto, il riconoscimento dell'indennità di amministrazione nella misura prevista per il personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Struttura organizzativa – il cui funzionamento è stato disciplinato con determina commissariale d'intesa con il Ministro della giustizia n. 6 dell'11 luglio 2025 - è, allo stato, composta da cinque esperti e da tre unità di personale in posizione di distacco.

Il dott. Pasquale Labianca è Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), registrato nei sistemi dell'Autorità nazionale anticorruzione per conto del Commissario Straordinario, con funzioni di iscrizione e aggiornamento, giusta nomina effettuata con ordine di servizio n. 2 del 25 luglio 2025.

Per l'attuazione degli interventi inseriti nel programma commissariale previsto dal comma 2 dell'art. 4 *bis*, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di realizzazione di nuovi lavori o di celere riavvio di lavori già in corso, il comma 4 della disposizione richiamata attribuisce al Commissario la facoltà di stipulare protocolli con le stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63 c. 4 del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei

contratti pubblici). La medesima disposizione facoltizza, inoltre, il Commissario ad avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, nonché della vigilanza collaborativa dell'ANAC.

In attuazione della predetta disposizione, il Commissario ha stipulato con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) un disciplinare operativo nell'ambito della convenzione stipulata in data 3 agosto 2012 tra il Dipartimento per le politiche di coesione (DpCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia per l'attuazione delle Azioni di Sistema di cui alle delibere CIPE n. 62 e 78 del 2011, a norma della quale Invitalia fornisce il supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni impegnate nell'attuazione dell'intero ciclo di vita degli interventi e il rafforzamento della committenza pubblica per accelerare l'attuazione degli interventi identificati dal DpCoe su richiesta della stessa Amministrazione da supportare.

Tale disciplinare operativo è finalizzato a regolare le condizioni giuridiche per avvalersi della società Invitalia sia per le attività di centralizzazione delle committenze, sia per quelle di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, cc. 7 e 11, del Codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 1, c. 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del predetto Codice.

Più in dettaglio, per gli interventi già programmati o in corso, Invitalia svolgerà, al fine di accelerarne l'attuazione, attività di indizione, gestione e aggiudicazione, per conto della Stazione appaltante competente, di procedure d'appalto strumentali alla realizzazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione di ulteriori interventi, non già programmati e/o in corso, la società fungerà da centrale di committenza, provvedendo, per conto del Commissario straordinario, non solo alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione di procedure d'appalto strumentali alla loro realizzazione, ma anche, sempre per conto del Commissario, all'esecuzione dell'appalto, con assunzione, quindi, di funzioni delegate di stazione appaltante.

È stato, inoltre, stipulato in data 24 giugno 2025 uno specifico protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC e Invitalia s.p.a.

3. Il processo di elaborazione del PTPCT: ruoli e responsabilità

Il presente Piano della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con la cooperazione della struttura commissariale. Al fine di ottenere un supporto in merito alla correttezza dei contenuti del presente Piano, è stato richiesto un parere ad ANAC sulla bozza dello stesso. L'Autorità, con nota acquisita al protocollo n. 0000400 del 24 settembre 2025, ha fornito riscontro formulando le proprie osservazioni ed indicando le sezioni del Piano che necessitavano di ulteriore approfondimento. I rilievi di ANAC sono stati, pertanto, per quanto possibile, recepiti nella versione definitiva del Piano.

Sebbene, come chiarito nella sezione dedicata ai Commissari straordinari *ex art. 4, d.l. n. 32/2019 del PNA 2022*, preferibilmente il RPCT non dovrebbe coincidere con il Commissario stesso, quantomeno laddove la struttura organizzativa permetta il conferimento dell'incarico di RPCT ad un alto dirigente, il d.P.C.M. di nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ha espressamente previsto, all'art. 2, c. 4, che questi svolga direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

4. Il processo di gestione del rischio

Preliminarmente, si rappresenta che nell'elaborazione del PTPCT si è tenuta massima considerazione delle indicazioni fornite da ANAC, tanto nei Piani nazionali anticorruzione che nelle specifiche delibere e nel succitato parere reso su richiesta del Commissario straordinario. Come già enunciato nella premessa, difatti, la predetta Autorità si è in più circostanze interessata dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione ai Commissari straordinari, da ultimo con la delibera n. 84/2025. In detto atto si è, altresì, fatto riferimento – al fine di fornire indicazioni per

la mappatura dei processi, l'individuazione dei rischi e delle correlate misure, agli aggiornamenti al PNA 2022 (delibere nn. 605/2023 e 31/2025).

In particolare, ANAC ha evidenziato l'importanza della previsione di misure specifiche in considerazione delle peculiarità amministrative presentate dalla figura dei Commissari straordinari e, in particolare, in relazione a quelle dettate dal riconoscimento in capo agli stessi di poteri derogatori. Nel caso del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria – al pari dei Commissari previsti dal c.d. d.l. sblocca-cantieri, difatti, i limiti ai poteri *extra-ordinem* sono rappresentati dal rispetto della Costituzione, della normativa penale, dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Proprio con riferimento ai Commissari straordinari ex d.l. n. 34/2019, ANAC, nel PNA 2022, ha puntualizzato che non risultano comunque derogabili i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, qualità delle prestazioni nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché quelli di diretta derivazione europea di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, nonché di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, sussidiarietà. Particolare attenzione, poi, è stata prestata alla necessità che le gestioni commissariali assicurino il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, come quello dei contratti pubblici. Per quanto riguarda disposizioni specificamente riferite alla materia ora citata, ANAC non ha ritenuto derogabile la disciplina in materia di subappalto, consentendo questa di garantire trasparenza e una forma di controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, così contrastando i fenomeni di illegalità e della penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei contratti pubblici.

Ancora, con la già citata delibera n. 84/2025, l'Autorità ha individuato una serie di misure specificatamente calibrate sull'attività dei Commissari straordinari, elaborate sulla base dell'identificazione e l'analisi dei rischi corruttivi individuati nell'ambito

dell'attività di verifica degli atti e delle prassi invalse presso i soggetti attuatori¹. In tale contesto, l'Autorità – rilevando come molti degli eventi rischiosi identificati costituissero una diretta conseguenza dell'inosservanza di limiti e condizioni posti dalle ordinanze commissariali – ha ritenuto opportuno che tali atti siano espressamente richiamati nella pianificazione delle misure e che, ove possibile, le amministrazioni si dotino di appositi regolamenti interni volti a disciplinare le procedure di affidamento in deroga maggiormente ricorrenti.

ANAC ha, poi, evidenziato la necessità di adottare procedure di gestione dei conflitti d'interesse chiare e possibilmente distinte in base ai ruoli ricoperti all'interno della procedura (es. RUP, commissario di gara, altro dipendente preposto alla procedura), nonché di valutare con attenzione, in aggiunta alla sussistenza di eventuali conflitti d'interesse, i requisiti di professionalità posseduti, eventuali carichi pendenti o condanne e, qualora si tratti di un soggetto esterno, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di incarico extraistituzionale ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

È opportuno precisare sin d'ora che, in considerazione della stipula del disciplinare operativo con Invitalia e del conseguente svolgimento da parte della società del ruolo di centrale di committenza, nonché del fatto che per gli interventi già in corso di realizzazione la stazione appaltante rimarrà il DAP, la mappatura delle aree di rischio si

¹ Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- scelta dei commissari di gara tra soggetti esterni all'amministrazione in assenza di adeguata motivazione;
- autovalutazione dei conflitti d'interesse e dei requisiti di professionalità da parte del RUP o che rivesta, al contempo, la posizione di componente della commissione di gara;
- mancata sottoscrizione e/o protocollazione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse;
- verifica delle dichiarazioni sui conflitti d'interesse successivamente al conferimento dell'incarico di commissario di gara;
- riduzione o esclusione della garanzia provvisoria in assenza di motivazione o con motivazione insufficiente;
- divisione in lotti o mancata divisione in assenza di motivazione o con motivazione insufficiente;
- nomina del RUP privo di adeguati requisiti di professionalità richiesti dalla legge;
- proposta di nomina dei commissari di gara in assenza di autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001;
- applicazione dell'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001
- situazioni meritevoli di valutazione sotto il profilo del conflitto d'interesse non dichiarate da alcune figure della SA (es. RUP e commissari di gara);
- dipendenti preposti alle procedure di gara risultati coinvolti in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

è concentrata sulle attività che verranno svolte direttamente dal Commissario e dalla struttura di supporto, nonché – per quanto riguarda le procedure di gara – con specifico riferimento agli atti prodromici alle stesse che rientrano nella competenza del Commissario. Al riguardo, si ritiene ulteriormente di precisare che l'esercizio dei poteri derogatori previsti dall'art. 4 bis, d.l. n. 92/2024 è tarato sulle specifiche caratteristiche delle singole procedure di gara ed è formalizzato in atti che saranno sottoposti, nei limiti di quanto previsto dal predetto protocollo di collaborazione, alla vigilanza collaborativa dell'ANAC.

Dall'analisi delle attività che il Commissario straordinario è chiamato a svolgere, nel complesso, sono state individuate le seguenti tre aree di rischio

Aree di rischio mappate	
Contabilità	Gestione della contabilità speciale e pagamenti
Contratti	Gare e contratti
Personale	Gestione del personale in servizio

In base alle teorie di *risk management*, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 3 “macro fasi”:

1. analisi del contesto (interno ed esterno);
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Di seguito, le stesse verranno sinteticamente illustrate.

4.1 Analisi del contesto

4.1.1. Analisi del contesto esterno

Scopo di tale indagine è quello di individuare come le specificità dell'ambiente nel quale il Commissario straordinario opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e ciò sia con riferimento al territorio che a possibili relazioni con soggetti esterni, anche istituzionali, o a portatori di interessi esterni.

In considerazione dell'oggetto del mandato commissariale, che coincide con l'adozione di misure volte ad arginare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri e, quindi, con la realizzazione di nuovi posti detentivi sia mediante la realizzazione di nuovi istituti penitenziari che l'ampliamento di quelli esistenti, la principale attività che il Commissario deve porre in essere consiste nella gestione di appalti pubblici, principalmente di lavori.

Ovviamente, in considerazione delle attività da svolgere, il Commissario è chiamato ad interloquire costantemente con altre amministrazioni pubbliche. Oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il naturale interlocutore del Commissario straordinario è rappresentato dal Ministero della giustizia e, in particolare, dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP), in considerazione delle competenze specifiche allo stesso attribuite, anche in materia di edilizia carceraria², nonché con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2026.

Inoltre, il Commissario straordinario è tenuto a relazionarsi costantemente con i Provveditorati regionali, organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia e dell'Amministrazione penitenziaria. Si tratta, in particolare, dei Provveditorati:

² Difatti, conformemente a quanto indicato dalla *checklist* per la predisposizione del PTPCT, di cui all'all. 1 al PNA 2022, per l'analisi del contesto esterno – peraltro, in considerazione del recente avvio delle attività commissariali – ci si è basati anche sui dati contenuti nella specifica sottosezione 2.3 del PIAO 2025-2027 del Ministero della giustizia, che contiene i contributi dei singoli Dipartimenti e, in particolare, sui dati contenuti nella sezione curata dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP).

- della Calabria,
- della Campania,
- della Emilia-Romagna e Marche,
- del Lazio, Abruzzo e Molise,
- della Lombardia,
- del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,
- della Puglia e Basilicata,
- della Sardegna,
- della Toscana e Umbria,
- della Sicilia,
- del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Alla luce delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art. 4 bis, d.l. n. 92/2024 dalla legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025), inoltre, ulteriori interlocutori istituzionali sono individuabili nel Provveditorati alle opere pubbliche, indicati dalla disposizione come soggetti attuatori degli interventi enucleati. Si tratta, in particolar modo ed avendo riguardo alla competenza territoriale degli stessi in riferimento alla collocazione geografica dei predetti interventi, dei Provveditorati opere pubbliche Lombardia - Emilia Romagna e Lazio, Abruzzo e Sardegna.

In considerazione del fatto che gli interventi inseriti nel programma del Commissario straordinario riguardano, in larga parte, progetti di ampliamento di istituti penitenziari esistenti, ulteriori soggetti con cui il Commissario è tenuto ad intrattenere rapporti esterni sono i singoli Istituti penitenziari.

È, ancora, possibile che nello svolgimento della propria attività il Commissario debba relazionarsi anche con amministrazioni pubbliche locali e territoriali.

Per quanto concerne, più nello specifico, l'attività contrattuale, sulla base del disciplinare operativo stipulato con Invitalia (cfr. paragrafo 2), il Commissario opererà in stretta

collaborazione con la predetta società pubblica. Ovviamente, tra i soggetti da considerare nell'ambito dell'analisi del contesto esterno rilevano, altresì, gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto.

In considerazione, infine, della possibilità di attivare protocolli di vigilanza con l'ANAC, il Commissario si relazionerà anche con la predetta Autorità.

4.1.1. Analisi del contesto interno

Sono stati preventivamente mappati i processi idonei a generare rischi, sulla base delle attività – suddivise in aree – che il Commissario straordinario e la struttura di supporto sono chiamate a svolgere. Come anticipato nella sezione relativa alla struttura organizzativa, la stessa, essendo ancora in fase di implementazione, è allo stato costituita da cinque esperti e da tre unità di personale non dirigenziale in posizione di distacco (su dieci previste dal citato articolo). Pertanto, anche in considerazione del recente avvio delle attività, la mappatura dei processi sensibili – allegata al presente piano (all. 1) - è stata realizzata *ex novo*, non potendosi utilizzare dati provenienti da precedenti monitoraggi. Questa, ad ogni modo, verrà implementata nel corso dell'anno, anche grazie al monitoraggio che verrà effettuato.

4.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata basata sulla probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione – sulla base di analisi di elementi di carattere sia oggettivo (tipologia di attività) che soggettivo (contesto ambientale, interazioni soggettive) – nonché sull'impatto che le conseguenze di tale evento potrebbero produrre sia sull'amministrazione che sugli *stakeholders*. L'analisi del rischio, sulla base di quanto previsto dal PNA 2019 (all. 1, paragrafo 4.2), è stata basata sulla valutazione dei fattori abilitanti della corruzione e sulla stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Per quanto concerne la valutazione dei fattori abilitanti, con riferimento alla peculiare

attività della struttura commissariale, questi possono essere individuati nella complessità della normativa di riferimento. Difatti, sebbene il Commissario straordinario sia munito di poteri derogatori, l'esercizio degli stessi implica un'analisi, a monte, della normativa applicabile oggetto di eventuale deroga. Ciò in quanto, al fine di garantire la più piena possibilità di controllo e verificabilità dell'attività del Commissario straordinario, nonché la maggior trasparenza possibile dell'azione amministrativa, i poteri derogatori vengono utilizzati solo ove strettamente necessario al fine dell'efficiente realizzazione degli obiettivi che sottendono l'istituzione del Commissario stesso. Ulteriore fattore abilitante è rintracciabile nell'inadeguatezza della dotazione della struttura commissariale, essendo la stessa composta da un esiguo numero di soggetti.

Per quanto concerne, poi, la misurazione del livello dell'esposizione al rischio, è stato adottato un approccio valutativo, mentre gli indicatori di stima del livello del rischio individuati sono:

- grado di interesse esterno: l'indicatore è apparso congruo in considerazione del fatto che l'attività del Commissario straordinario implica lo svolgimento di numerose procedure di appalto, sia di lavori che di servizi, con un considerevole dotazione finanziaria;
- grado di discrezionalità del decisore: come già più volte puntualizzato, il Commissario straordinario può operare in deroga alla normativa ordinaria (con le limitazioni di cui all'art. 4 bis del d.l. n. 92/2024) il che implica, naturalmente, una maggiore discrezionalità dell'azione.

Non essendo, allo stato, possibile la rilevazione di dati o di informazioni, in considerazione della recente istituzione della figura del Commissario straordinario e della struttura di supporto, l'analisi è stata basata, principalmente, sull'autovalutazione. Per quanto concerne, poi, la misurazione del rischio, anche in questo caso si è optato per un criterio qualitativo e per una scala di misurazione ordinale. I risultati dell'analisi svolta sono contenuti nella tabella allegata al presente piano (all. 1).

4.3 Trattamento del rischio

L'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è quello del trattamento, che consiste nell'individuazione e nell'elaborazione di misure – tanto a carattere generico che specifico – che possano efficacemente, ma in modo altresì verosimile e sostenibile, prevenire il verificarsi degli eventi rischiosi e mitigarne le eventuali conseguenze.

Pertanto, a seguito della mappatura dei processi e dell'analisi dei connessi rischi, sono state individuate le misure di carattere generale descritte nel paragrafo che segue, mentre quelle di carattere più specifico sono indicate nell'allegato file relativo alla mappatura dei processi.

5. Le misure di carattere generale

Preliminarmente occorre precisare che l'elaborazione delle misure di carattere generale è stata basata, principalmente, sulle indicazioni contenute nella Parte III del PNA 2019. Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della struttura commissariale, non dotata di proprio personale ma solo di personale in distacco proveniente da altre amministrazioni e di esperti, alcune delle misure generalmente adottate non si ritiene possano trovare piena applicazione nel caso specifico. È, ad esempio, il caso della rotazione del personale o del codice di comportamento, rispetto al quale – anche in considerazione dell'impossibilità del rispetto della previsione di cui all'art. 54, c. 5, d.lgs. n. 165/2001 (es. mancanza OIV) – si ritiene di poter rinviare al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici».

5.1 Misure di disciplina del conflitto d'interesse, inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Misura generale: misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione				
Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
In attuazione	Verifica delle dichiarazioni rese dal personale in servizio e dai collaboratori/consulenti in	Numero di dichiarazioni verificate su numero di	100%	RPCT

	merito a situazioni di conflitto d'interesse. Monitoraggio annuale dell'attività svolta.	dichiarazioni rese nell'anno.		
--	---	-------------------------------	--	--

L'astensione in caso di conflitto d'interesse, misura anticorruzione di carattere generale, è disciplinata da alcune specifiche disposizioni normative (art. 6 *bis* della l. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013) che dispongono l'obbligo per il dipendente di astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti alle proprie mansioni laddove ricorrano ipotesi, anche meramente potenziali, di conflitto d'interessi, ovvero ove ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

La misura prevede che i soggetti componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario rilascino dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, da aggiornare nel caso in cui le condizioni personali si modifichino in modo da generare un conflitto. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Commissario straordinario, in quanto vertice della struttura di supporto, oltre che RPCT.

Per quanto concerne l'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti, si prevede la sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; l'aggiornamento, con cadenza periodica annuale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nonché la previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico. Il soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni è il Commissario straordinario.

L'attuazione della misura prevede, altresì, l'adozione di un modulo standardizzato per l'acquisizione delle dichiarazioni in ordine all'insussistenza di conflitti, allegato al presente piano (all. 2). Conseguentemente, verrà richiesto al personale in servizio presso la struttura commissariale di rendere la dichiarazione utilizzando il predetto modulo, da aggiornare nel caso di assunzione/affidamento di specifici incarichi o funzioni interne che comportino poteri autoritativi, negoziali o la responsabilità di

un procedimento amministrativo (es., RUP o altri incarichi in ambito appalti pubblici).

La valutazione sulla sussistenza di una situazione di conflitto è svolta dal responsabile – anche in contraddittorio con l’interessato – verificando se la situazione è tale da mettere a rischio l’imparzialità dell’azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Nel caso di riscontro positivo, è imposto l’obbligo di astensione.

Con riferimento agli incarichi di collaborazione, inoltre, si prevede che i soggetti interessati rilascino le dovute dichiarazioni con riferimento alle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 prima del conferimento dell’incarico. Anche in questo caso, la misura si concretizza nel monitoraggio e nella verifica periodica delle dichiarazioni rilasciate, secondo il modello allegato (all. 3) con la previsione di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità/inconferibilità insorte successivamente al conferimento dell’incarico.

Nella delibera n. 84/2025, ANAC – richiamando lo specifico obbligo di astensione previsto dagli artt. 16 e 93 del d.lgs. n. 36/2023 – ha evidenziato la necessità per i Commissari straordinari di prevedere una procedura di gestione dei conflitti d’interesse chiara e preferibilmente distinta in base ai ruoli ricoperti all’interno della procedura (ad esempio, RUP, componente interno o esterno della commissione di gara, altro dipendente preposto alla procedura, ecc). Al riguardo si precisa che, in questa sede, si è optato per l’individuazione di una misura solamente a carattere generale, posto che, in considerazione del già citato disciplinare operativo con Invitalia, la nomina dei RUP o delle commissioni di gara non sarà – di norma - un’attività svolta dalla struttura commissariale.

5.2 Patti d’integrità

Misura generale: Patti d’integrità				
Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
In attuazione	Applicazione alle procedure di gara	Numero di patti d’integrità	100% delle procedure	RPCT

		inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su numero di procedure di gara bandite.	bandite corredate da documentazione contenente i patti d'integrità.	
--	--	---	---	--

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. È stato, pertanto, redatto un modello *standard* di Patto di integrità, che gli operatori economici che intratterranno rapporti con il Commissario straordinario saranno tenuti a sottoscrivere. Difatti, i Patti di integrità costituiscono un'importante misura di prevenzione di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa con riferimento agli appalti. Detti Patti stabiliscono reciproci e formali obblighi - gravanti sia sul Commissario straordinario che sull'operatore economico partecipante alla procedura di selezione ed eventualmente aggiudicatario della stessa - volti a garantire l'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura di appalto, dalla partecipazione all'esecuzione del contratto.

Più in particolare, con la sottoscrizione del Patto d'integrità, l'operatore economico si impegna a:

- a) uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- c) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

d) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza e a segnalare tempestivamente al Commissario straordinario qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di affidamento e/o di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

e) segnalare al Commissario straordinario nonché, nel rispetto delle rispettive competenze, alla Pubblica Autorità e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di affidamento e di esecuzione del contratto;

f) rendere noti, su richiesta del Commissario straordinario, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento;

g) segnalare la sussistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza.

L'operatore economico avrà, inoltre, l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi, oltre che dai propri dipendenti/collaboratori, anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi inserita nel Patto di integrità dovrà essere prevista anche nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc.

La violazione degli obblighi assunti con il Patto, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertate dal Commissario straordinario, potranno comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;

b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione degli obblighi di cui all'art. 3 è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per il Commissario straordinario di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto.

d) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giudiziarie.

Inoltre, alla luce della sottoscrizione con ANAC e Invitalia s.p.a. di un protocollo di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 222 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), è stata inserita nel format di patto di integrità la seguente clausola:

“Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:

- a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
- b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta*

provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;

- c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*

Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto del presente patto, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

Sono fatti salvi, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale danno e l'applicazione di eventuali penali.

5.3 Principi di comportamento

In quanto diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario Straordinario e la Struttura commissariale, come già previsto in casi analoghi (cfr. Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017), devono attenersi al "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri", approvato con DPCM 13/12/2024 e reperibile al seguente [link](#) Governo Italiano - Amministrazione Trasparente: Codice di Condotta.

Negli atti di incarico o di acquisizione in comando, sarà inserita un'apposita clausola che renderà obbligatorio il rispetto delle disposizioni del predetto Codice, unitamente a clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dello stesso. Al personale già in servizio, sarà fornita copia del citato Codice.

5.4 Incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extra-istituzionali

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5 di cui al "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri" di cui al par. 5.2, il conferimento di incarichi d'ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (anche gratuiti) può avvenire solo a favore di soggetti che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, e previa autorizzazione. Sono fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis), per i quali la legge non prevede il rilascio di autorizzazione né un obbligo di comunicazione per il dipendente.

5.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La L. 190/2012, ha introdotto il comma 16-bis nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'ambito di applicazione soggettivo della norma è riferito, come chiarito anche da ANAC³, sia ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato, che ai soggetti legati da un rapporto di lavoro autonomo, che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei confronti di soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione della norma tanto i soggetti che abbiano esercitato concretamente poteri autoritativi o negoziali con riferimento a specifici procedimenti o procedure (approvazione o emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente) che quelli che abbiano partecipato al procedimento amministrativo incidendo in maniera determinante sulla decisione

³ In ultimo con l'approfondimento di cui al PNA 2022 e alle recenti Linee Guida di cui alla delibera ANAC 493/2024.

finale (es. elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione, RUP).

A tali fini, la Struttura commissariale intende prevedere l'inserimento di una specifica clausola di *pantouflage*, descrittiva del divieto in oggetto, negli eventuali atti di conferimento di incarichi.

5.6 Whistleblowing

In conformità a quanto disposto dall'art. 54-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 nonché delle Linee Guida ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, il Commissario straordinario adotta i necessari presidi organizzativi e procedurali volti a garantire la riservatezza e la protezione da eventuali forme di ritorsione nei confronti di collaboratori, esperti incaricati e personale in assegnazione temporanea presso la Struttura commissariale che segnalino condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o delle attività svolte per conto del Commissario (cc.dd. *whistleblowers*).

La segnalazione deve essere trasmessa in busta chiusa, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria, in Roma, Largo Luigi Daga n. 2.

Il RPCT valuta le segnalazioni ricevute e, ove opportuno, adotta le conseguenti iniziative, potendo eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione e/o il soggetto cui si riferisce la presunta violazione.

Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase del procedimento. Tale riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. Pertanto, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.lgs. n. 24/2023 nonché all'accesso civico generalizzato.

6. Misure specifiche

Nel rimandare all'allegata mappatura dei rischi (all. 1), in questa sede ci si soffermerà sulla misura connessa alla possibilità di prevedere deroghe alla disciplina normativa in

materia di contratti pubblici, date le peculiarità tipiche della figura commissariale derivanti dall'esercizio di poteri *extra ordinem*.

6.1 Misure in materia di deroga alla disciplina dei contratti pubblici

Misura generale: Motivazione di eventuali deroghe alla disciplina nazionale dei contratti pubblici				
Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di decisioni motivate/ totale delle decisioni assunte	100%	RPCT

Come già anticipato, a norma dell'art. 4 *bis*, d.l. n. 92/2024, il Commissario dispone dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, potendo altresì operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (art. 4 *bis*, c. 5).

In considerazione della *mission* del Commissario straordinario, ossia fornire una risposta efficace al problema del sovraffollamento delle carceri mediante la creazione di nuovi posti di detenzione attraverso la realizzazione di nuove strutture carcerarie o la ristrutturazione e l'ampliamento delle esistenti – la principale attività amministrativa che verrà posta in essere attiene alla materia dei contratti pubblici.

Come riportato al precedente paragrafo 4.1.1., ANAC, nel PNA 2022 ha già messo in luce quali devono intendersi i principi e le discipline non soggette ad alcun potere derogatorio, puntualizzazione, questa, di cui il Commissario e la struttura commissariale sono tenuti a prestare la maggiore attenzione.

Ciò posto, in considerazione della situazione di estrema gravità del sovraffollamento delle carceri e della necessità di operare con la massima speditezza e celerità, raggiungendo, al contempo, risultati che possano fornire una risposta concreta e valida all'emergenza in discorso, il Commissario potrà operare in deroga alla disciplina

nazionale dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023. Al riguardo, non potendo essere individuate *ex ante* le varie ipotesi di deroga che saranno necessarie, in questa sede appare opportuno specificare che, in termini di misura di carattere generale, si prevede che eventuali deroghe alla disciplina richiamata saranno espressamente motivate, enucleando, in ogni ipotesi, le ragioni che sottendono la scelta di operare una deroga alla disciplina generale. Più in particolare, tale motivazione sarà contenuta nella determina a contrarre, atto di avvio delle singole procedure, che verrà inviato alla centrale di committenza Invitalia, ai sensi del più volte richiamato disciplinare.

7. Trasparenza

La gestione commissariale intende garantire la piena conoscibilità dei dati e delle informazioni relative all'attività e all'organizzazione, seppur nei limiti di compatibilità e secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC 1310/2016 e relativo allegato 1, anche con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici.

A tal fine, affinché sia possibile pubblicare tempestivamente i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013, è stata predisposta una specifica area informativa dedicata al Commissario straordinario sul sito *internet* del Ministero della Giustizia, che ospita la pagina *web* del Commissario straordinario.

Con nota prot. n. 213 del 2 luglio 2025, il Commissario straordinario ha indicato al predetto Ministero il dott. Angelo Salonia quale redattore incaricato della predisposizione dei contenuti e del loro aggiornamento nella predetta area informativa.

Il Commissario, in qualità di RPTC, procederà semestralmente al monitoraggio della avvenuta e corretta pubblicazione dei dati richiesti dalla pertinente normativa.

Per quanto concerne il flusso di pubblicazione, conformemente a quanto previsto dall'all. 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016, la pubblicazione dei dati avverrà con frequenza tempestiva, da intendersi entro massimo 15 giorni dall'efficacia dell'atto.

8. Accesso

In merito all'esercizio, da parte dei soggetti titolari, del diritto di accesso – tanto nelle forme del c.d. accesso civico e civico generalizzato *ex* d.lgs. n. 33/2013, che in quelle previste dalla legge n. 241/1990 – è intendimento del Commissario prevedere, all'interno del costituendo sito *web* istituzionale, una specifica sotto-sezione che sarà denominata “*Altri contenuti – accesso*”. In tale sezione del sito *web* sarà reso disponibile, per l'accesso civico, un modello *standard* di richiesta di accesso (all. 4). Al riguardo, compatibilmente con la possibilità tecnica di realizzazione, potranno essere previste specifiche caselle *e-mail* cui inviare le eventuali richieste di accesso, al fine di meglio monitorare le stesse.

**Modulo di dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse
(personale distaccato presso la struttura commissariale)**

Io sottoscritto/a

NOME	
COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
RESIDENTE IN (città - via)	
IN ALL'INCARICO/FUNZIONE SVOLTA	RELAZIONE

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990, dell'art. 42 («conflitto di interessi») del D.Lgs. 50/2016, degli agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI:

- l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.;
- l'art. 6-bis della l. 241/1990;
- l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 62/2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 ed il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con DPCM 16/09/2014

DICHIARO

☐ di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività affidate [ovvero]

☐ di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività affidate:

☐ di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse del Commissario straordinario [ovvero]

☐ di aver assunto altri impieghi od incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali, commerciali e industriali in settori di interesse del Commissario straordinario:

Tipologia di impiego/incarico	Soggetto conferente	Periodo di riferimento

☐ di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori di interesse dell'attività del Commissario Straordinario [ovvero]

☐ di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici nei seguenti enti, imprese e società che operano nei settori di interesse dell'attività del Commissario Straordinario:

Ente/Impresa	Settore di attività

☐ di non avere, a quanto mi consta, parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente more uxorio che: a) esercitano attività professionali o economiche che li pongono in contatto con il servizio/ struttura di mia assegnazione o b) che siano coinvolti nelle decisioni e valutazioni inerenti la mansione, funzione o incarico che svolgo [ovvero]

☐ di avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente more uxorio che: a) esercitano attività professionali o economiche che li pongono in contatto con il servizio/struttura di mia assegnazione o b) che siano coinvolti nelle decisioni e valutazioni inerenti la mansione, funzione o incarico che svolgo

☐ che non sussistono ulteriori situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi presso il Commissario Straordinario

MI IMPEGNO:

☐ espressamente, a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della PCM nonché le disposizioni specifiche contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Commissario straordinario

☐ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva

☐ in caso di emersione di un conflitto di interessi sopravvenuto, ad attenersi alle decisioni circa l'obbligo di astensione dall'esercizio delle mie funzioni e da tutte le attività connesse fino alla cessazione del conflitto stesso, secondo le indicazioni che mi saranno formalizzate

☐ a non accettare, terminato il mio impegno presso la Struttura del Commissario Straordinario, qualunque sia la causa di cessazione e per i tre anni successivi, alcun

rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi ottenuti con il mio apporto decisionale (anche in fase endoprocedimentale), ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013

Il presente modulo è ad uso interno e NON sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Luogo e data

Firma

**Modulo di dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse
(esperti/consulenti)**

Io sottoscritto/a

NOME	
COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
RESIDENTE IN (città - via)	
IN RELAZIONE ALL'INCARICO	

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990, dell'art. 42 («conflitto di interessi») del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 6, 7 e 8 del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI:

- l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.;
- la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23-ter del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; art. 1, commi 471 e ss. L. 147/2013; art. 13 DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014);
- il DPR 62/2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 ed il Codice di comportamento e di

tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con DPCM 16/09/2014;

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1;
- il D.lgs. n. 39/2013;

DICHIARO

☐ di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere l'incarico di _____

☐ di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica [ovvero]

☐ di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo retributivo, per l'anno in corso, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica:

Soggetto conferente	Tipologia incarico/consulenza	Periodo di riferimento

☐ che l'ammontare complessivo degli emolumenti onnicomprensivi annui a carico delle finanze pubbliche non supera il limite di cui all'art. 23 ter, comma 1, d.l. n. 201/2011;

☐ di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse del Commissario straordinario [ovvero]

☐ di aver assunto altri impieghi od incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali, commerciali e industriali in settori di interesse del Commissario straordinario:

Tipologia di impiego/incarico	Soggetto conferente	Periodo di riferimento

☐ di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori di interesse dell'attività del Commissario Straordinario [ovvero]

☐ di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici nei seguenti enti, imprese e società che operano nei settori di interesse dell'attività del Commissario Straordinario:

Ente/Impresa	Settore di attività

☐ di non esercitare attività o prestazioni lavorative, a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, richiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con il Commissario Straordinario [ovvero]

☐ di esercitare attività o prestazioni lavorative, a favore dei seguenti enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, richiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con il Commissario Straordinario:

Tipologia rapporto	Oggetto dell'incarico	Ente o soggetto privato beneficiario

--	--	--

☐ che non sussistono ulteriori situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con lo svolgimento di funzioni di Esperto/Consulente presso il Commissario Straordinario

MI IMPEGNO:

☐ espressamente, a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della PCM nonché le disposizioni specifiche contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Commissario straordinario

☐ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva

☐ in caso di emersione di un conflitto di interessi sopravvenuto, ad attenersi alle decisioni che mi saranno formalizzate

Luogo e data

Firma

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato

COGNOME	
NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
TELFONO	
EMAIL/PEC	
RESIDENZA	

OGGETTO DELLA RICHIESTA (1)
DOCUMENTO
DATO
INFORMAZIONE

(1) indicare l'oggetto dei dati, informazioni o documenti richiesti e, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l'ufficio competente

MODALITÀ DI RISPOSTA E DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE (2)
☐ All'indirizzo email sopra indicato
☐ All'indirizzo di residenza
☐ Personalmente presso gli Uffici del Commissario straordinario

(2) barrare la modalità scelta

La richiesta può essere trasmessa mediante:

- lettera indirizzata alla Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga, 2. 00164 Roma. In tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa, indirizzata al RPCT e rechi la dicitura "riservata personale"

OPPURE

- via PEC all'indirizzo: prot.csc@giustiziacert.it
- via email all'indirizzo: segreteria.csc@giustizia.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR"), il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Struttura Commissariale alle dipendenze del Commissario ha sede in Largo Luigi Daga, 2 00164 Roma -Email: segreteria.csc@giustizia.it

Pec: prot.csc@giustiziacert.it

Finalità, base giuridica e categorie di dati personali trattati

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Commissario straordinario, per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, i dati sono trattati al fine di fornire riscontro all'istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. Per tale finalità, i dati personali e di contatto di cui all'art. 4, n. 1 del GDPR acquisiti saranno

trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, con particolare riferimento ai compiti di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come "obbligatori", non potrà essere fornito riscontro all'interessato.

Destinatari dei dati

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento afferente alla Struttura alle dipendenze del Commissario straordinario.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione

Il trattamento delle segnalazioni avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia ed adottando idonee misure di sicurezza.

I dati non vengono trasferiti in paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali, né è adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR. La documentazione e le informazioni fornite nell'ambito della richiesta saranno conservate per il tempo necessario al conseguimento delle finalità dichiarate e, alla conclusione dell'iter istruttorio, per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica. Per ulteriori informazioni si rinvia al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Commissario straordinario, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", dello stesso [stesso](http://www.https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/csc_commissario_straordinario_edilizia_penitenziaria) (http://www.https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/csc_commissario_straordinario_edilizia_penitenziaria).

Diritti dell'interessato

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa nonché connessi alla base giuridica utilizzata, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento precedentemente effettuato;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell'eventuale supporto utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto precedentemente indicati. All'interessato è infine riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.